

Deliberazione n. 3 del 14-3-2012

OGGETTO: “PIANO DI LAVORO PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 4 DEL D.L. N. 138 DEL 13/08/2011 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 16/09/2011 N. 148. DELIBERA QUADRO, DIRITTI DI ESCLUSIVA E DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI AFFIDAMENTI”. DETERMINAZIONI IN MERITO E INCARICHI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- L’art. 4 del D.L. 138/2011, convertito con modifiche in Legge 14/09/2011 n. 148, ha riformato la materia dei servizi pubblici locali adeguandola al referendum popolare dello scorso giugno 2011 e alla normativa dell’Unione europea;
- L’articolo citato prevede l’obbligo di svolgere una verifica circa la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra cui la gestione dei rifiuti, limitando con ciò l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.
- All’esito della suddetta verifica si dovrà adottare una delibera quadro che illustri l’istruttoria compiuta ed evidenzi le ragioni delle decisioni assunte;
- L’art. 4 prevede, inoltre, l’applicazione di un regime transitorio degli affidamenti in corso disponendo la scadenza degli attuali affidamenti a gestioni in house.

VISTO il documento “Piano di lavoro per l’attuazione dell’art. 4 del D.L. n. 138 del 13/08/2011 convertito con modifiche in Legge 16/09/2011 n. 148. Delibera Quadro, diritti di esclusiva e disciplina transitoria degli affidamenti” allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO e condivise le difficoltà interpretative ed i problemi applicativi della norma citata ivi esposti.

RITENUTO opportuno, vista la complessità della materia e le difficoltà interpretative della normativa citata, richiedere un parere legale ad un giurista esperto in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4 e alle attività che ATO-R dovrà porre in atto per adempiere alle previsioni di legge nonché, ove si rendesse necessario, prevedere un supporto per gli uffici di ATO-R nelle fasi di attuazione degli adempimenti previsti.

Acquisito i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l’adozione della presente deliberazione è stabilito dall’art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Caltagirone Diego		X
Trovato Francesco	X	
Magala Antonio	X	
Vico Luigi	X	

Presenti n. 4

Assenti n. 0


Non partecipanti al voto n. 0
Votanti n. 4
Astenuiti n. 0
Favorevoli n. 4
Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti


DELIBERA

- 1) Di prendere atto del documento "Piano di lavoro per l'attuazione dell'art. 4 del D.L. n. 138 del 13/08/2011 convertito con modifiche in Legge 16/09/2011 n. 148. Delibera Quadro, diritti di esclusiva e disciplina transitoria degli affidamenti" allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale e condividere le difficoltà interpretative ed i problemi applicativi della norma citata ivi esposti.
- 2) Di dare mandato al Segretario, per le motivazioni espresse in premessa, di procedere ai necessari affidamenti di incarichi di consulenza e professionali, nel limite di spesa complessivo di euro 18.000,00 oneri inclusi, di seguito indicati:
 - Un incarico di consulenza ad un giurista esperto affinché renda un parere legale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 4 e alle attività cui ATO-R dovrà porre in atto per adempiere alla previsione di legge.
 - Un eventuale incarico professionale ad un soggetto esperto in materia che supporti gli uffici di ATO-R nelle fasi di attuazione degli adempimenti previstidando atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, trova copertura sul Bilancio di Previsione 2012, nel seguente modo:
 - euro 5.000,00 sul capitolo 127/0, avente ad oggetto "Spese per consulenze legali e amministrative";
 - euro 13.000,00 sul capitolo 128/0, avente ad oggetto "Spese per prestazioni di servizi generali";
- 3) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Adolfo REPICE



Il Presidente
Dott. Paolo FOIETTA



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica CANUTO



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario
Dott. Adolfo REPICE



PIANO DI LAVORO

PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.L. N. 138 DEL 13/08/2011 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 16/09/2011 N. 148 DELIBERA QUADRO, DIRITTI DI ESCLUSIVA E DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI AFFIDAMENTI

RISORSE UMANE IMPIEGATE: Federica Canuto, Riccardo Civera

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 4 del D.L. 138/2011 (Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea) è oggi per ATO-R la normativa di riferimento in merito alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tra cui la gestione dei rifiuti, sostituendo l'art. 23 bis del D.L. 112/2008.

Di seguito si riporta la norma per le parti di interesse specifico e immediato di ATO-R:

*"1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale **verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, **negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità**".*

*2. All'esito della verifica di cui al comma 1 **l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio**. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.*

*3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, **la delibera di cui al comma precedente e' adottata previo parere obbligatorio dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato**, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee.*

4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, e' effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e' comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.

[...]

*8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere **all'attribuzione di diritti di esclusiva**, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene **in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica**, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità,*

ALLEGATO A

non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

9. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

[...]

12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di **procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio**, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e **l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio**, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:

a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgono di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

b) **il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;**

c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è **pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui**, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house". Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento.

[...]

29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 29 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

31. L'importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, **il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente:**

a) **gli affidamenti diretti** relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) **cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione «in house» può avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis.** In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata

ALLEGATO A

dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a tre anni;

b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2013;

c) le **gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;**

[...]

32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, **il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalita' previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.**

32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed **al fine di non pregiudicare la necessaria continuita' nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attivita' di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attivita' medesime anche oltre le scadenze** ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lett. e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.

[...]

33-ter. **Con decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:**

a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;

[...]

34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. [...]

[...]

35. Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate all'entrata in vigore del presente decreto."

2 OBIETTIVI DELLA NUOVA NORMATIVA

Una delle finalita' principali dell'art. 4 del D.L. 138/2011 che impatta decisamente sul sistema di affidamenti effettuati da ATO-R in questi anni per la gestione del sistema dei rifiuti (fase smaltimento) è il ridimensionamento normativo della possibilita' di gestire servizi pubblici locali "in house" o meglio, lo svuotamento di tale strumento di gestione.

Infatti la norma confina l'affidamento a favore di societa' a capitale interamente pubblico che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house", al solo caso in cui il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento e' pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui. Al fine di garantire l'unitarieta' del servizio oggetto dell'affidamento, e' fatto inoltre divieto di procedere al frazionamento del medesimo

servizio e del relativo affidamento. Tale previsione è inapplicabile al sistema di gestione dei rifiuti in quanto il valore dei servizi è molto più alto.

La norma prevede uno stringente regime transitorio degli affidamenti in house in vigore: gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di 200.000 euro o non conformi alla norma cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012.

L'unica clausola di salvaguardia dell'in house prevista è quella riferita alla possibilità di aggregazione: l'affidamento per la gestione «in house» può avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale. La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni.

Un'altra finalità della norma è regolare le società miste affinché il socio privato non apporti solo capitali ma diventi anche socio operativo. Infatti l'art. 4 prevede:

1. nella fase transitoria degli affidamenti che: le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, **cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2013**; al contrario, le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, **cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio**;
2. nella fase a regime che: le **procedure di individuazione del socio privato nelle società miste abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio**, al socio privato sia conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, il bando di gara o la lettera di invito assicurino che il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento.

L'attuazione dell'art. 4 del D.L. 138/2011 richiede alcune fasi preliminari prima di giungere alla gestione del servizio a regime.

3 I FASE: ADOZIONE DELIBERA QUADRO

Il primo step che l'art. 4 pone in capo ad ATO-R è quello di procedere ad una istruttoria che sia mirata, attraverso una analisi di mercato, a verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale per il settore dei rifiuti compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità dei servizi o, laddove invece la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, prevedendo l'attribuzione di diritti di esclusiva.

All'esito di tale procedimento, ATO-R deve adottare una delibera quadro che illustri l'istruttoria compiuta ed evidenzi, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

La delibera quadro è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Tempistiche: Per svolgere l'istruttoria e adottare la delibera quadro occorre attendere **il decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport da adottarsi entro il 31 marzo 2012** in cui saranno definiti i criteri per la verifica.

La delibera deve essere inviata all'Autorità entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto (agosto 2012) e comunque adottata prima di procedere a qualsiasi nuovo affidamento ed ovviamente prima della scadenza degli attuali affidamenti, tutti "in house", decretata per il 31/12/2012 dalla disposizione in esame.

4 II FASE: ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ESCLUSIVA

Laddove l'esito della verifica di cui sopra si concludesse con la necessità di gestire il sistema dei rifiuti mediante diritti di esclusiva e non attraverso la libera iniziativa economica privata, l'attribuzione di tali diritti dovrebbe avvenire:

- a. in favore di imprenditori o di società' in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica: gestori (pubblici o privati) individuati con gara o società miste con I requisiti previsti dalla norma.
- b. affidamenti diretti a gestioni in house solo se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento e' **pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui**; (il valore dei servizi che ATO-R è competente ad affidare supera tale importo)

Tempistiche: entro il 31 dicembre 2012

5 DIFFICOLTA' INTERPRETATIVE E PROBLEMI ATTUATIVI

L'articolato della norma in oggetto è molto complicato ed è di forte impatto sul sistema di gestione dei rifiuti. Molti sono i dubbi interpretativi.

In primo luogo occorre definire quali sono i servizi, oltre al servizio di smaltimento degli RSU, di competenza di ATO-R da far rientrare nella delibera quadro (recupero, trattamento, post-conduzione delle discariche, smaltimento di sovralli/scorie ecc..)

E' necessario poi verificare se è fattibile una gestione concorrenziale sul libero mercato di tali servizi:

- a fronte di norme di legge che oggi prevedono la gestione dei rifiuti in regime di esclusiva
- a fronte di una programmazione regionale e provinciale il cui ruolo è proprio quello di individuare il fabbisogno impiantistico dell'ambito, limitando di conseguenza la presenza di impianti sul territorio di competenza
- a fronte delle stesse autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti che, anche nel valutare l'impatto ambientale degli impianti, ne limitano il numero, limitando di fatto la libera concorrenza
- a fronte del principio vincolante di autosufficienza dell'ambito che vieta di smaltire fuori ambito gli RSU salvo casi particolari.

Occorre comprendere quali siano i contenuti dell'analisi di mercato prevista e se sia obbligatoria.

E' essenziale verificare l'impatto della scadenza delle gestioni in house attuali sul nostro territorio, specie nel caso di discariche che stanno andando ad esaurimento nel 2013 o che svolgono servizio di smaltimento degli RSU per un tempo ormai limitato dall'entrata in funzione del termovalorizzatore del Gerbido. Si tratta dunque di servizi per i quali è evidente che non vi sia una convenienza economica alla modifica della gestione e ad essere messi a gara. Occorre valutare attentamente se è possibile e in che misura chiedere all'AVCP una deroga al divieto del mantenimento delle gestioni in house.

Bisogna capire la portata della clausola che prevede la possibilità di aggregazione delle attuali gestioni e la fattibilità di applicazione sul nostro territorio.

E' inoltre necessario capire qual è il ruolo dell'ATO-R nella fase transitoria degli affidamenti prevista dal comma 32: ha un ruolo attivo in merito alla cessazione degli affidamenti in house? E' ATO-R che mette a gara i compiti operativi connessi alla gestione del servizio nella gara a doppio oggetto per scegliere il socio privato nelle società miste di cui alla lettera c)?

E' comunque essenziale verificare se quello della società mista con gara a doppio oggetto sia il modello gestionale applicabile al nostro sistema in termini di efficacia, efficienza ed economicità, piuttosto che la gara competitiva sui servizi.

ALLEGATO A

In ogni caso l'affidamento oggi più delicato e rilevante anche in termini economici riguarda il termovalorizzatore del Gerbido realizzato con soldi pubblici e garanzie pubbliche e affidato in house alla società TRM (soci: comune di Torino, CCS, Consorzio ACEA Pinerolese, CADOS, Comuni del Bacino 16): è necessario valutare l'impatto della nuova normativa su tale gestione ed individuare il nuovo modello di gestione da applicare (gara o società mista), nell'ottica di valorizzare gli assetti societari.

A fronte delle molte difficoltà interpretative e applicative, delle quali solo le principali sono poc'anzi esposte, è necessario che l'avvio della fase di istruttoria e della redazione della delibera quadro, sia preceduta da una fase di approfondimento giuridico e si ritiene fondamentale richiedere un parere legale interpretativo.

Dott.ssa Federica Canuto